



**Bruxelles, 18 febbraio 2021
(OR. en)**

**6290/21
ADD 1**

**AGRILEG 25
VETER 9
DENLEG 7
DELECT 36**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 febbraio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 899 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 899 final ANNEX.

All.: C(2021) 899 final ANNEX



Bruxelles, 16.2.2021
C(2021) 899 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere (articolo 3)

In questo elenco, che si basa sulla nomenclatura combinata (NC) utilizzata nell'Unione, figurano i prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

Note relative alla tabella:

Colonna (1) — Codice NC

In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato" - SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e approvato con decisione 87/369/CEE del Consiglio¹. La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. La settima e l'ottava cifra identificano ulteriori sottovoci della NC.

Quando è utilizzato un codice a quattro, sei o otto cifre non preceduto da "ex", tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro, sei o otto cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, salvo altrimenti disposto.

Qualora solo determinati prodotti composti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest'ultimo è preceduto da "ex". Ad esempio, per quanto riguarda "ex 2001 90 65", non sono prescritti controlli ai posti di controllo frontaliere per i prodotti riportati nella colonna (2).

Colonna (2) — Spiegazioni

In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica l'esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

Codici NC	Spiegazioni
(1)	(2)
1704, ex 1806 20, ex 1806 31 00, ex 1806 32, ex 1806 90 11, ex 1806 90 19, ex 1806 90 31, ex 1806 90 39, ex 1806 90 50, ex 1806 90 90	Prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
ex 1902 19, ex 1902 30, ex 1902 40	Paste alimentari, tagliatelle e cuscus, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
ex 1905 10, ex 1905 20, ex 1905 31, ex 1905 32, ex 1905 40, ex 1905 90	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1

¹ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

ex 2001 90 65, ex 2005 70 00, ex 1604	Olive ripiene di pesce, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Cicoria torrefatta e altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
ex 2104	Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
ex 2106	Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1
ex 2208 70	Liquori, che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1